

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 824)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1977

(V. Stampato n. 1533)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 12 luglio 1977

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290,
recante norme procedurali per interventi di mercato da parte
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) nel settore delle carni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni.

Decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 13 giugno 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare in tempi brevi e nei momenti più idonei i necessari interventi sul mercato delle carni per garantirne un giusto equilibrio nell'interesse dei produttori e dei consumatori, utilizzando i servizi degli stessi produttori attraverso le loro organizzazioni e strutture associative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico..

Art. 2.

Le convenzioni di cui al precedente articolo dovranno contenere le condizioni e le modalità di svolgimento degli interventi assicurandone la tempestiva attuazione da parte degli organi prescelti attraverso la loro organizzazione con criteri di uniformità operativa su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — STAMMATI

Visto, *Il Guardasigilli*: BONIFACIO